

## CONVENZIONE

Tra

La **SSPLE** (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini”), CF e PI 00448820548, con sede in Perugia, via A. Pascoli n. 33, in persona del Direttore Prof. Livia Mercati

E

**L’Avvocatura dello Stato di Perugia**, con sede a Perugia, via degli Uffici n. 14, in persona dell’Avvocato Distrettuale Francesca Morici

Premesso che

-Il D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le professioni Legali, a norma dell’art. 17 commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127) nonché il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537, art. 7 comma 6), prevedono, nell’ambito della didattica della Scuola, lo svolgimento dell’attività di *stages* presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato ;

-che l’Avvocatura dello Stato tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia svolgendo dunque attività contenziosa e consultiva per l’amministrazione dello Stato e per gli altri enti ammessi al patrocinio; le peculiari attività dell’Avvocatura dello Stato sono consultabili al link <https://www.avvocaturastato.it/node/77>

-che a norma dell’art. 7 comma 6 del prefato Decreto 537/1999) le scuole programmano lo svolgimento di tali attività previi appositi accordi o convenzioni

--che l'Avvocatura dello Stato di Perugia ha la disponibilità di ospitare gli specializzandi della Scuola per le attività sopra richiamate

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

1. L'Avvocatura dello Stato di Perugia offre la propria disponibilità a far svolgere agli specializzandi iscritti al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, un periodo di tirocinio formativo inerente l'attività di Avvocato e Avvocato dello Stato con le modalità ed i tempi di seguito indicati.
2. La Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare al competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Perugia l'elenco dei nominativi degli Specializzandi del secondo anno di corso che si dichiarino interessati a svolgere attività di *stage* presso l'Avvocatura stessa il tutto nei limiti numerici che verranno di anno in anno concordati tra il Direttore della Scuola e l'Avvocato Distrettuale dello Stato con atto precedente l'inizio dell'anno accademico, che potrà anche prevedere, onde necessario, più turni di frequenza nell'arco dell'anno solare
3. Nel comunicare l'elenco degli Studenti la Scuola curerà di segnalare unicamente specializzandi il cui voto di laurea non sia inferiore a 105/110; ove il numero degli interessati sia superiore al numero massimo ammesso all'attività di stage per ogni singolo turno (secondo le determinazioni congiunte di cui al par.2) sarà la Scuola a operare la selezione in base a criteri dalla stessa ritenuti congrui.

### Articolo 2

1. L'attività di tirocinio verrà svolta a carattere gratuito
2. Ciascun tirocinante, secondo un programma delineato dall'Avvocato Distrettuale, collaborerà (in termini di studio dottrinario e giurisprudenziale e predisposizione di bozze di atti) con un Avvocato o Procuratore dello Stato nello svolgimento dell'attività contenziosa e consultiva e seguirà le udienze che si riterranno utili per la

formazione presso tutte le sedi giudiziarie del distretto; è escluso lo svolgimento di funzioni procuratorie da parte del tirocinante. La frequenza dell'ufficio avverrà con i tempi e le modalità indicate in linea generale dall'Avvocato Distrettuale compatibilmente con la frequenza da parte dei tirocinanti delle lezioni della Scuola e con i propri impegni professionali.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente par. 2, implicherà, conformemente alle previsioni dell'art. 7 comma 6 DM 537/1999, la redazione di atti giudiziari e di pareri sotto la guida e il controllo degli Avvocati, la partecipazione in affiancamento agli Avvocati alle udienze e la discussione, anche collegiale, su temi giuridici rilevanti, tale da accrescere le capacità dei tirocinanti di affrontare e risolvere specifici problemi giuridici.

### **Articolo 3**

1. Gli specializzandi, al momento dell'inizio dello stages, sottoscriveranno un impegno al rispetto del Codice di Comportamento di cui al Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato 4/3/2019 n. 38, (visibile al link [https://www.avvocaturastato.it/intranet/files/file/codici%20comportamento/DAG\\_2019\\_34\\_Aggiorn.%20Codice%20comp\(firmato\).pdf](https://www.avvocaturastato.it/intranet/files/file/codici%20comportamento/DAG_2019_34_Aggiorn.%20Codice%20comp(firmato).pdf)) con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza da tale Regolamento previsti.
2. Ugualmente gli specializzandi, in calce a tale modulo dichiareranno di avere preso visione del DVR dell'Avvocatura dello Stato di Perugia.
3. La sottoscrizione di tale modulo comporterà anche la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali visibile al link [http://www.avvocaturastato.it/files/file/concorsi/pratica\\_forense/Informativa%20praticanti.pdf](http://www.avvocaturastato.it/files/file/concorsi/pratica_forense/Informativa%20praticanti.pdf) ai sensi dell'art. 13 Regolamento Generale Protezione Dati (UE) 2016/679

### **Articolo 4**



La Scuola di Specializzazione garantirà il rispetto delle disposizioni assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia assicurativa competente, in capo ai partecipanti per tutte le tipologie di attività descritte all'art.2.

#### **Articolo 5**

1 All'esito del tirocinio verrà rilasciata dall'Avvocato Distrettuale, in duplice originale (uno per lo specializzando e uno per la Scuola), un'attestazione con l'indicazione specifica del numero delle ore di *stage* svolte e il periodo temporale di riferimento, sulla base di uno schema predisposto dalla Segreteria della Scuola e fornito agli Avvocati affidatari.

2. In ogni caso il tirocinio formativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura dello Stato o per inconciliabilità, anche rilevata dallo specializzando, tra lo stage formativo in Avvocatura e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione.

#### **Articolo 6**

La presente Convenzione ha durata annuale e sarà prorogata tacitamente il 30 ottobre di ogni anno salvo eventuali modifiche o disdette da parte di uno dei due contraenti.

Perugia, 21/04/2021

Il Direttore della SSPLE

Prof. Livia Mercati

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Avv Francesca Morici